



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail culturaesport@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

*AREA PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, IDENTITA' E CULTURE
SERVIZIO SPORT E POLITICHE DI RETE*

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.U.S.E.R. DI MUGGIO' PER L'UTILIZZO DI DUE LOCALI SITI NELLA STRUTTURA COMUNALE DI VIA GALVANI - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024.

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di Marzo nella Residenza Municipale tra:

Comune di Muggiò, C.F. 02965420157 e P.IVA 00740570965, rappresentato dal Dott. Massimo Schirripa Responsabile dell'Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture del Comune di Muggiò domiciliato per la carica presso la Sede Comunale il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Muggiò

E

L'Associazione A.U.S.E.R. di Muggiò, C.F. 97321610582 con sede in Via Galvani n. 2 c/o asilo nido Brodolini, rappresentata dalla Sig.ra Margherita Rovetta nata a Barbata (BG) il 07.08.1943, in qualità di Presidente dell'Associazione,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Muggiò, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2022 e della determinazione n.51 del 08.02.2022, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, la concessione di beni di proprietà comunale e dei patrocini, concede l'utilizzo di due locali siti nella struttura comunale in Via Galvani n. 2, c/o asilo nido Brodolini (un locale ufficio e un piccolo locale per riunioni), all'Associazione A.U.S.E.R. di Muggiò, che ne ha fatto richiesta con comunicazione prot. n.3442 del 10.02.2022.

I locali sopra individuati sono assegnati compatibilmente con le attività del Comune di Muggiò, il quale si riserva la facoltà, nel corso di validità della presente concessione ed in caso di improrogabili esigenze, di sostituire gli stessi con altri idonei, eventualmente siti in diversa struttura comunale.

ART. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Muggiò concede all'Associazione A.U.S.E.R. di Muggiò, c/o asilo nido Brodolini, senza scopo di lucro, l'utilizzo di due locali sopra descritti esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dalle finalità statutarie dell'associazione e per le attività ad esse collegate e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, la concessione di beni di proprietà comunale e dei patrocini.



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail culturaesport@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

**AREA PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, IDENTITA' E CULTURE
SERVIZIO SPORT E POLITICHE DI RETE**

ART. 3 - CANONE

L'Associazione si impegna a corrispondere un canone determinato annualmente sulla base dei valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe. Il canone è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale ed ai sensi dell'art. 13 *Regolamento per l'assegnazione dei beni immobili ad Associazioni ed Enti* modificato con deliberazione di C.C. n.17 del 07.05.2012.

Il versamento del canone dovrà avvenire alla sottoscrizione della presente convenzione e nel caso di assegnazione di più anni, le quote annuali successive alla prima dovranno essere versate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

L'importo del canone e le spese (pari a € 77,15= annuali) dovute al Comune per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024 sono pari a complessive € 1.098,45=, da versare come meglio indicato di seguito:

- 1^ rata pari all'importo di € 366,15= alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 2^ rata pari all'importo di € 366,15= entro il 31.03.2023;
- 3^ rata pari all'importo di € 366,15= entro il 31.03.2024.

Gli importi suddetti potranno essere ricalcolati in caso di condivisione con altra Associazione della sede assegnata oltre al conguaglio annuale in base all'indice ISTAT che verrà applicato.

ART. 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

In caso di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di riqualificazione dell'immobile, da effettuarsi previa autorizzazione del Comune e secondo le modalità stabilite dall'art 21 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, la concessione di beni di proprietà comunale e dei patrocini, le spese sostenute e documentate dall'assegnatario, possono essere ammortizzate negli anni di concessione.

ART. 5 - PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Il concessionario dichiara e riconosce che i suddetti locali sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Muggio' ed ogni eventuale opera futura che venisse realizzata dal concessionario diverrà di piena ed esclusiva proprietà del Comune, senza che il concessionario stesso abbia, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune di Muggio' né ora né in futuro. È comunque fatto divieto al concessionario di apportare innovazioni o effettuare cambiamenti dello stato degli immobili, salvo specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, come meglio previsto dall'art. 21 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, la concessione di beni di proprietà comunale e dei patrocini.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del locale sarà valida dal 01.01.2022 al 31.12.2024. Il locale può essere utilizzato tutti i giorni della settimana.



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail culturaesport@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

*AREA PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, IDENTITA' E CULTURE
SERVIZIO SPORT E POLITICHE DI RETE*

La convenzione potrà essere rinnovata o integrata con apposito atto agli stessi patti e condizioni per un ulteriore periodo qualora l'Associazione ne faccia richiesta entro il 31 ottobre, prima della scadenza.

ART. 7 - DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

È vietato al concessionario di subconcedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

Le spese di gestione dell'immobile (energia, riscaldamento, acqua, pulizie, revisione caldaia, ecc.) sono a carico dell'assegnatario, che corrisponde per ogni locale concesso una quota forfettaria, secondo il piano delle tariffe approvato annualmente dalla Giunta comunale.

Le spese telefoniche, comprese quelle di allacciamento/trasferimento/potenziamento della linea, sono a carico dell'assegnatario. Sono a carico dell'assegnatario i lavori di manutenzione ordinaria dei locali assegnati di cui all'art. 1609 del Codice civile (imbiancatura, sostituzione e/o riparazione/ripristino maniglie, porte, lampade, ecc.).

L'assegnatario si impegna altresì a provvedere alla custodia, apertura, chiusura, pulizia (compreso l'acquisto dei materiali a ciò necessari) dell'immobile assegnato, comprese le pertinenze dirette (box e/o cantina) e indirette, dopo ogni utilizzo.

L'assegnatario si impegna inoltre ad utilizzare l'immobile con la massima cura e diligenza ed a vigilare su di esso durante l'uso, al fine di impedire il verificarsi di qualsiasi danno a persone e cose, di cui l'assegnatario è direttamente responsabile, qualora i danni si verificano durante l'utilizzo e per cause attribuibili alle modalità di utilizzo. A tal fine, l'assegnatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento dell'immobile, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti che si verificano in relazione alla conduzione dell'immobile ed a consegnarne copia al Comune.

Il concessionario assume altresì l'impegno e l'obbligo di mantenere i locali in perfetto stato di conservazione, sì da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della concessione, nel miglior stato di efficienza e funzionalità, fatto salvo il naturale degrado d'uso e vetustà.

L'assegnatario è tenuto a corrispondere alle competenti amministrazioni, ivi inclusa l'Amministrazione Comunale, ogni tassa, tariffa e/o tributo previsti dalla normativa vigente per la conduzione dei locali assegnati.

Compete all'assegnatario la vigilanza sull'osservanza della normativa antifumo dettata dalla Legge 16.01.2003 n. 3, art. 51, "Tutela della salute dei non fumatori", nonché l'osservanza nell'utilizzo della sede assegnata di tutte le disposizioni vigenti nell'ambito di durata della concessione relative a eventuali situazioni emergenziali di natura sanitaria

ART. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad effettuare la manutenzione straordinaria degli immobili, secondo quanto stabilito dall'art. 1576 del Codice civile. Il Comune, inoltre, si impegna a stipulare polizza



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail culturaesport@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

*AREA PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, IDENTITA' E CULTURE
SERVIZIO SPORT E POLITICHE DI RETE*

assicurativa contro il rischio di incendio relativa ai beni immobili e per i rischi di responsabilità civile derivanti dalla proprietà degli immobili, per ciò che attiene le parti comuni.

ART. 10 – VERIFICHE

Il Comune, nel periodo di durata della convenzione, può far effettuare da proprio personale, previo preavviso di almeno dieci giorni, sopralluoghi periodici presso i locali concessi, onde verificare lo stato degli immobili e la corretta conduzione degli stessi. In caso di necessità e urgenza, è possibile accedere ai locali senza preavviso. In tal caso, se possibile, l'assegnatario viene informato verbalmente e senza formalità prima del sopralluogo. Nel caso si verificano irregolarità nella conduzione dell'immobile, il Comune chiederà all'assegnatario con nota scritta, nella quale saranno elencate le irregolarità riscontrate, di ripristinare le condizioni di corretto utilizzo, concedendo un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere. Se l'assegnatario non dovesse provvedere, ricorrendo una o più delle condizioni di cui all'art. 29 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, la concessione di beni di proprietà comunale e dei patrocini, si procederà alla revoca dell'assegnazione. Le irregolarità riscontrate, in ogni caso, saranno valutate ai fini del mancato rinnovo della convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 24 del medesimo Regolamento.

È cura dell'assegnatario la vigilanza sull'osservanza della normativa antifumo dettata dalla Legge 16.01.2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori", nonché l'osservanza nell'utilizzo della sede assegnata di tutte le disposizioni vigenti nell'ambito di durata della concessione relative a eventuali situazioni emergenziali di natura sanitaria.

ART. 11 – TRASFERIMENTO SEDE ASSOCIATIVA

L'Amministrazione Comunale si riserva, qualora ci fossero nuovi immobili destinati a sedi associative, di trasferire la sede dell'Associazione in un nuovo spazio idoneo, concordandolo con la stessa anche in corso di validità della convenzione, ed eventualmente definendo condizioni diverse.

ART. 12 - REVOCA

La revoca dell'assegnazione e della presente convenzione può essere disposta dal Comune nei casi previsti dall'art. 29 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, la concessione di beni di proprietà comunale e dei patrocini:

- a) qualora l'ente assegnatario venga sciolto;
- b) qualora l'ente assegnatario non svolga la propria attività sul territorio per almeno un anno;
- c) qualora l'ente assegnatario non utilizzi l'immobile assegnato per almeno un anno;
- d) in caso di cessione, anche parziale o temporanea, dei locali a terzi;
- e) nel caso in cui i locali vengano utilizzati per attività diverse da quelle indicate all'art. 2 della presente convenzione;
- f) qualora i locali assegnati vengano danneggiati dall'utilizzatore e non vengano dallo stesso ripristinati;
- g) qualora i locali assegnati vengano condotti in violazione delle norme igienico-sanitarie;
- h) per morosità dell'assegnatario che si protragga per oltre tre mesi dalla data di scadenza del pagamento dovuto per l'utilizzo dell'immobile;



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail culturaesport@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

*AREA PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, IDENTITA' E CULTURE
SERVIZIO SPORT E POLITICHE DI RETE*

i) qualora l'ente assegnatario esegua lavori di modifica strutturale dei locali in violazione delle norme edilizie o non autorizzati, e non provveda al ripristino dello stato dei luoghi;

l) qualora l'ente assegnatario, nello svolgimento della propria attività, divulghi o propugni in qualunque modo contenuti offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica, con particolare riferimento al rispetto di genere, alla discriminazione etnica, sociale, religiosa, sessuale, o che diffondono ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche e di intolleranza religiosa o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

La revoca è adottata con atto motivato del funzionario dell'area Promozione, Sviluppo economico, Identità e Culture, e notificata all'ente o associazione per posta elettronica certificata.

ART. 13 – SOSPENSIONE O CESSAZIONE DEL GODIMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in via temporanea l'immobile assegnato, qualora se ne ravvisi la necessità, in occasione di particolari iniziative o attività. La sospensione del godimento viene comunicata con preavviso scritto di almeno quindici giorni, fatti salvi casi di particolare necessità e urgenza, per i quali si procede senza preavviso.

Il Comune ha inoltre la possibilità di estinguere anticipatamente ed in qualunque momento la durata della concessione dell'immobile stabilita dalla presente concessione per ragioni di pubblico interesse, che devono essere riconosciute dalla Giunta comunale con apposita delibera. In tal caso l'ente conduttore non potrà far valere alcun diritto o legittimo interesse, né avanzare richieste risarcitorie di qualsiasi natura ed a nessun titolo.

In tal caso il Comune si impegna a reperire nell'ambito delle proprie disponibilità di locali una sede alternativa per l'associazione, e qualora non fosse possibile reperire una sede alternativa, all'associazione viene garantito il diritto di precedenza nell'assegnazione di sedi che si rendessero disponibili successivamente.

ART. 14 – RILASCIO

In caso di rilascio, l'immobile deve essere reso disponibile entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ovvero dalla formale richiesta del Comune. In tutti i casi di disdetta o volontario rilascio da parte dell'assegnatario, questi è tenuto alla corresponsione dell'intero canone annuo.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'assegnatario nel periodo di durata della convenzione e che non fosse riconducibile in via bonaria o stragiudiziale, è competente il Foro di Monza.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di Legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail culturaesport@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

*AREA PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO, IDENTITA' E CULTURE
SERVIZIO SPORT E POLITICHE DI RETE*

Letto, approvato, confermato e sottoscritto dalle parti nella data e luogo sopra specificati.

Il Presidente
A.U.S.E.R.
Sig.ra Margherita Rovetta

Il Responsabile dell'Area
Promozione, Sviluppo Economico,
Identità e Culture
Dott. Massimo Schirripa

